

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 20/2018

OGGETTO: *Approvazione dello schema di Accordo di programma per il co-finanziamento di servizi di trasporto pubblico locale afferenti al comune di Chieri*

Il giorno venti del mese di luglio duemiladiciotto, a partire dalle ore 15:30 presso la sede dell'Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1.	<i>Cristina Pronello</i>	<i>Presidente Agenzia</i>	X
2.	<i>Mauro Calderoni</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
3.	<i>Matteo Besozzi</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
4.	<i>Paolo Filippi</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
5.	<i>Licia Nigrogno</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X

E' presente Ing. Cesare Paonessa che assume le funzioni di Segretario della seduta.

*Essendo legale il numero degli intervenuti, l'ing. **Cristina Pronello** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta e dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo di programma per il co-finanziamento di servizi di trasporto pubblico locale afferenti al comune di Chieri.

Proposta di delibera

A relazione del Presidente

Con l'entrata in vigore della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", ha ridefinito assetti e competenze in materia di trasporto pubblico locale prevedendo "*al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano torinese, [...] la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana (art. 8 comma 1); [...] nelle more dell'istituzione del consorzio [...] le funzioni di programmazione ed amministrazione dell'area conurbana di Torino sono state attribuite:*

- a) al Comune di Torino, in Accordo con la Provincia di Torino relativamente ai servizi urbani e suburbani [...] eserciti dall'ATM;*
- b) agli altri enti per i rimanenti servizi urbani secondo le rispettive competenze. (art. 21, comma 6)".*

La Città di Chieri ha stipulato con l'associazione temporanea di imprese costituita da ATM (ora GTT spa) e Autoindustriale VIGO C. Sas (ora Autoindustriale VIGO srl) in data 20/09/2002 il Contratto di Servizio per l'esercizio del Trasporto Pubblico Locale di persone sulla rete urbana della Città di Chieri (Rep. N. 5297) con validità sino al 31/12/2002; tale Contratto è stato prorogato per l'anno 2003 con contratto di servizio Repertorio 5482 del 22/07/2003 e fino al 30/06/2004 con determinazioni n. 1028/1524 del 16/12/2003 (rettificata con determinazione 183 del 09/03/2004); proroga disposta dalla Città di Chieri a tutto il 31/12/2005 con nota prot. 36092 del 20/12/2004, sottoscritta per accettazione dal concessionario. Con determinazione n. 116 del 07/03/2005 la Città di Chieri approvava il disciplinare di delega all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana approvato da quest'ultima con determinazione n. 109 del 31/03/2005, applicativa della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004. Il contratto è stato prorogato sino al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n. 54 del 15/02/2006 in esecuzione della deliberazione di indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n.10/1 del 28 dicembre 2005.

Nel frattempo, il 9/05/2003, in attuazione all'art. 8 della L.R. n° 1/2000, è stato costituito il Consorzio Agenzia per la Mobilità Metropolitana il quale, ai sensi del comma 2 del citato art. 8, gestisce tutte le funzioni (trasferite o delegate) in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano.

All'Agenzia aderiscono la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Torino, oltre ad altri 31 comuni dell'area metropolitana torinese tra i quali il Comune di Moncalieri.

L'Agenzia ha acquisito le funzioni attualmente svolte dai Comuni aderenti, per i servizi urbani, dalla Città Metropolitana di Torino, per i servizi extraurbani dell'area metropolitana, e dalla Regione, per i servizi ferroviari metropolitani, con l'obiettivo di un sistema di trasporti totalmente integrato nell'area metropolitana torinese.

L'Assemblea dell'Agenzia, nell'approvare il "Programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana - 2007-2009" (deliberazione 3/2 del 16/06/2007), ha previsto, nell'ambito degli indirizzi forniti per l'effettuazione delle gare, che i comuni di Moncalieri, Chieri e Settimo, già soggetti di delega ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000, integrassero, con le risorse proprie, confermando quanto già avveniva a livello contrattuale, le risorse attribuite dalla Regione

direttamente all'Agenzia.

Il disciplinare di delega sottoscritto tra l'Agenzia e la Città di Chieri per la gestione del Contratto che prevedeva, tra l'altro, che la differenza tra gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto di servizio e le risorse programmate e trasferite dalla Regione Piemonte fosse a completo carico della Città; si stabiliva inoltre che sarebbero stati trasferiti dal Comune all'Agenzia *“i maggiori oneri derivante dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per il pagamento dell'IVA; gli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni delle percorrenze previste nel programma d'esercizio del contratto di servizio delegato e delle compensazioni economiche; gli eventuali oneri correlati all'adozione da parte della Città di agevolazioni tariffarie”*, nonché *“gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite determinati in ragione all'importo complessivo del contratto e corrisposti in aggiunta a quanto trasferito ai sensi dei precedenti commi”*.

Con deliberazione n. 2/2010 del 19/07/2010, l'Assemblea dell'Agenzia ha attribuito al Comune di Torino, al fine di mantenere l'unitarietà di gestione di tutti servizi attinenti la mobilità urbana, la funzione di stazione appaltante di quei servizi afferenti agli ambiti territoriali urbano esteso di Torino e di bacino della corona metropolitana di cui al PTA 2007-2009, che sarebbero potuti rientrare nell'oggetto di un'unica procedura di gara.

L'Assemblea aveva inoltre ridefinito l'indirizzo 1 per le gare, già deliberato in occasione dell'approvazione del PTA 2007/2009, prevedendo che i contratti di servizio che sarebbero stati stipulati per l'esercizio in concessione dei servizi di trasporto pubblico di persone in area metropolitana avrebbero dovuto consentire la gestione e la programmazione integrata ed unitaria dei servizi di TPL relativi agli ambiti urbano esteso di Torino e di bacino di corona metropolitana.

Con la deliberazione 2010 01960/064 del 4/10/2010, avente ad oggetto *“l'affidamento in concessione dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino, approvazione degli indirizzi per la procedura ad evidenza pubblica”*, il Consiglio Comunale della Città di Torino aveva, tra l'altro, approvato che la Città operasse da stazione appaltante in qualità di centrale di committenza in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana per il servizio di trasporto pubblico locale di superficie, limitando l'oggetto di gara, con riferimento ai servizi di interesse dell'Agenzia, ai servizi ricompresi nell'ambito urbano esteso di Torino e ad alcuni dei servizi compresi nell'ambito di bacino della corona metropolitana.

Con deliberazione n. 24/2010 del 13/12/2010 il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato mandato al direttore generale f.f. di verificare:

- la sussistenza delle condizioni affinché la Provincia di Torino potesse disporre che il concessionario dei servizi provinciali potesse prestare i servizi di tipo extraurbano e servizi urbani di Chieri, Settimo e Moncalieri, in tutto o in parte, a condizioni economiche non superiori a quelle attualmente in essere presso l'Agenzia;
- all'esito della procedura di gara avviata dal Comune di Torino se potessero sussistere le condizioni amministrative ed economiche affinché i servizi potessero essere affidati al soggetto aggiudicatario della procedura indetta dal Comune di Torino.

Il Consiglio d'Amministrazione con la citata deliberazione n. 24/2010 del 13/12/2010 aveva stabilito, qualora le verifiche non avessero consentito l'affidamento dei servizi non direttamente previsti dalla procedura del Comune di Torino, di impegnare la struttura dell'Agenzia a predisporre una procedura di selezione del concessionario.

Nella seduta del 07/03/2011, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha preso atto, della specifica informativa del direttore generale f.f. con la quale veniva evidenziata l'assenza delle condizioni necessarie per un affidamento dei servizi nell'ambito del contratto provinciale a

condizioni economiche non superiori a quelle in allora in essere presso l'Agenzia; conseguentemente,

- con determinazione dirigenziale n. 227 del 1/06/2011, è stata avviata la procedura ristretta per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino; la gara è stata aggiudicata alla società EXTRA.TO S.C. A R.L.; in data 16/07/2012 è stato sottoscritto il Contratto dei “servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino”, con validità di sei anni a decorrere dal 01/08/2012; il Contratto prevede, tra l'altro, la possibilità di istituire servizi di TPL “a chiamata”, con percorsi e orari flessibili o fissi, le cui corse si effettuano, per intero o in parte, solo previa prenotazione, compensati con la medesima compensazione economica prevista per i servizi di linea (€ 1,407 o.f.e.) oltre ad una compensazione forfetaria fissa per gli oneri connessi al call-center pari a € 18,00/ora;
- con determinazione n. 288 del 26/07/2012, il direttore generale f.f. dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, nel prendere atto dell'esito della procedura di gara indetta dalla Città di Torino, per l'affidamento in concessione dei “servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino”, anche in qualità di stazione appaltante in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, aveva approvato, tra l'altro, lo schema definitivo di contratto, sottoscritto in data 29/10/2012, nonché il testo dell'appendice contrattuale alla Sezione II, sottoscritta in data 28/05/2013;
- il contratto dei “servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino”, la cui validità è stata prorogata di 5 anni con atto sottoscritto tra le parti in data 29/11/2013, all'art. 23, comma 4, stabilisce che “I servizi di trasporto pubblico locale del bacino di corona metropolitana afferenti ai comuni di Settimo T.se, Chieri e Moncalieri, costituiscono servizi connessi ai servizi di cui alla presente sezione II ai sensi e nei limiti di cui al precedente articolo 2.”.

In relazione a quanto sopra, al fine di migliorare l'integrazione tra i servizi di TPL dell'area metropolitana e in considerazione del fatto che l'art. 23 del Contratto dei “servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino” acclara per i Servizi urbani della Città di Chieri la funzione di “servizi connessi” a quelli esistenti, a parità di caratteristiche e modalità di esercizio, con Determinazione n.291 del 06/08/2015 la Società GTT S.p.A. è stata autorizzata a istituire, nell'ambito del Contratto dei “servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino”, servizi di trasporto pubblico locale con caratteristiche analoghe a quelle dei servizi che afferivano al Contratto per il TPL Urbano di Chieri (precedentemente soppressi con Determinazione n.290 del 06/08/2015).

Tenuto conto che la Città di Chieri, con Determinazione Dirigenziale dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Chieri n.125 del 04/03/2015, aveva provveduto a impegnare a favore dell'Agenzia le risorse necessarie alla copertura economica degli oneri a proprio carico derivanti dal Contratto conferito per il servizio erogato nell'anno 2015 (Euro 290.094,92), a far data dal 01/07/2015 la società GTT S.p.A. concessionaria dei “Servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino”, veniva autorizzata a istituire nell'ambito del relativo Contratto di Servizio le nuove Linee suburbane nn. 1C e 2C. Il sub-affidamento di tali Servizi alla Società “Vigo Autoindustriale Srl”, nell'ambito del Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano nell'Area Metropolitana di Torino, è stato autorizzato con Determinazione n.268 del 10/07/2015.

Dall'istituzione delle linee suburbane nn. 1C e 2C nell'ambito del Contratto dei “servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino”, consegue l'assoggettamento di GTT S.p.A. ai medesimi obblighi di servizio imposti per il resto del servizio, a fronte dei quali è prevista la corresponsione di

specifiche compensazioni economiche.

Nell'ambito del predetto contratto continua inoltre ad essere esercita la linea 30, già parzialmente contribuita con risorse proprie del Comune di Chieri nel contratto per il TPL Urbano di Chieri.

Ai sensi dell'art. 29, comma 7 del Contratto dei "servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino" le compensazioni unitarie, calcolate in €/km per le linee esercite con autobus sono pari a

- linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18 metri o superiore: 3,258 €/km (oltre IVA);
- altre linee esercite con autobus 2,512 €/km (oltre IVA).

Tali importi unitari sono aggiornati annualmente, a valere dal 2014, in funzione del 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso Documento di Decisione di Finanza Pubblica.

L'Agenzia, con nota prot. n. 3343/2018 del 09/04/2018, ha trasmesso alla Città di Chieri una bozza di Accordo per il co-finanziamento dei servizi di trasporto pubblico afferenti il Comune di Chieri.

Nella bozza d'accordo si stabilisce che la quantità complessiva dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti il Comune di Chieri, è definita all'atto della sottoscrizione dell'Accordo nella misura espressa in termini di veicoli*Km, pari a 89.488 su base annua, suscettibile di variazione (come dettagliato nello schema d'accordo allegato).

Il fabbisogno di risorse per il finanziamento dei servizi di cui sopra è annualmente definito in funzione del prodotto tra la quantità di servizi di cui sopra e la relativa compensazione economica unitaria derivante dall'applicazione del contratto di servizio dei "Servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino" e, nel caso di istituzione di servizi a chiamata, dall'applicazione del contratto dei "Servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino".

Per il finanziamento degli oneri relativi alla compensazione degli obblighi imposti ai concessionari relativi ai servizi afferenti alla Città di Chieri l'accordo prevede che il Comune trasferisca all'Agenzia le risorse definite; per l'anno 2018 sono stimate in € 244.164,82.

La città di Chieri ha approvato lo schema di Accordo di programma con deliberazione della giunta comunale n. 87 del 23/05/2018.

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale"

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'Agenzia in ordine alle competenze del Consiglio d'Amministrazione e l'art. 16 in ordine alla competenza del Presidente.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del direttore generale ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto l'art. 134 del TUEL. sulla dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni;

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Deliberi:

1. di approvare lo schema di "Accordo di programma per il co-finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al comune di Chieri", che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di autorizzare il Presidente ad apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema di cui al precedente punto 1;
3. di dare mandato al Signor Presidente dell'Agenzia o ad un suo delegato di sottoscrivere l'Accordo di cui al punto 1;
4. di demandare al direttore generale l'adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione palese.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 4
N. Contrari : 0
N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	IL PRESIDENTE Cristina Pronello